

LOTTO 5

POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS OPERE D'ARTE GIACENZA e CONVENZIONE PRESTITI

stipulata tra:

*Università degli Studi di Siena
Via Banchi di Sotto 55,
53100 Siena
P.IVA 00273530527*

e

[Nome Società]

Decorrenza polizza: 30/12/2023
Scadenza polizza: 30/12/2026

SEZIONE 1 – DEFINIZIONI

Art. 1 – Definizioni

Alle seguenti denominazioni, le parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

per "Assicurazione":	il contratto di assicurazione;
per "Polizza":	il documento che prova l'assicurazione;
per "Contraente":	il soggetto che stipula l'assicurazione;
per "Assicurato":	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
per "Società":	l'impresa assicuratrice;
per "Broker":	l'intermediario incaricato dal Contraente della gestione e esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società
per "Premio":	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
per "Rischio":	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
per "Sinistro":	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
per "Indennizzo":	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
per "Fabbricati":	l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi e infissi ed opere di fondazione o interrato ed escluso solo quanto compreso nella definizione di macchinario, attrezzature, arredamento;
per "Beni":	<p>oggetti d'arte o di particolare riconosciuto valore artistico e/o storico e/o scientifico quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> disegni, dipinti, quadri, tele, acqueforti, fotografie;<input type="checkbox"/> bronzi, avori, marmi, gessi, calchi, cere;<input type="checkbox"/> libri rari, manoscritti, miniature, biblioteche e collezioni librerie in genere;<input type="checkbox"/> tessuti pregiati, costumi, cuoi, tappeti pregiati, tappezzerie pregiate, arazzi;<input type="checkbox"/> porcellane e ceramiche, oggetti di vetro decorati e non;<input type="checkbox"/> monete, gioielli, numismatica storica ed antica;<input type="checkbox"/> strumenti musicali;<input type="checkbox"/> mobili;<input type="checkbox"/> armi, armature, stendardi e vessilli;<input type="checkbox"/> reperti archeologici, fossili, minerali, scheletri, campioni geologici, animali<input type="checkbox"/> collezioni preistoriche ed etnografiche; collezioni botaniche; collezioni zoologiche, entomologiche e malacologiche; collezioni paleontologiche e geologiche; collezione faunistiche, mineralogiche, petrografiche;<input type="checkbox"/> modelli; plastici o riproduzioni di particolare e riconosciuto valore scientifico o artistico;<input type="checkbox"/> prototipi; attrezzature da laboratorio, pezzi unici od originali. <p>Il tutto sia formanti una collezione che singoli pezzi. Sia di proprietà che di terzi, sia in comodato che in deposito.</p>

per “Incombustibilità”:	si considerano incombustibili sostanze e prodotti che, alla temperatura di 750°C, non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica; il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno;
per “Enti all’aperto”:	impianti, macchinari, attrezzature che non sono posti sotto tetto dei fabbricati assicurati e che, per loro naturale destinazione, adempiono all’uso per cui sono stati progettati all’aperto;
per “valore commerciale”:	il prezzo corrente dell’oggetto o quello che potrebbe essergli attribuito nel mercato dell'arte o dell'antiquariato;
per “stima accettata”:	il valore commerciale attribuito all'oggetto di comune accordo fra le Parti;
per “valore dichiarato”:	il valore indicato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell'oggetto colpito da sinistro;
per “deprezzamento”:	la diminuzione di valore commerciale subita dall’oggetto, dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro.
per “Malattia Trasmissibile”	Qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causato, in tutto o in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione a virus, parassiti o batteri o a qualsiasi agente patogeno di qualsiasi natura, indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione.

SEZIONE 2 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt.1892, 1893, 1894 C.C.).

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti, o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Si conviene tuttavia che l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni e gli annullamenti per sinistro che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Le parti convengono inoltre che non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di manutenzione o ristrutturazione, di lavori di costruzione e allestimento, nonché le eventuali vicinanze pericolose che si verificano per fatto altrui o al di fuori degli insediamenti assicurati.

Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistano altre coperture, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi. La Società rinuncia fin d'ora alla facoltà concessa dal disposto dell'art.1910 del Codice Civile.

Si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se richiesto dalla Società.

Art. 3 - Durata dell'assicurazione

L'Assicurazione è stipulata per la durata indicata in frontespizio, non è soggetta a tacito rinnovo e alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.

E' facoltà del Contraente richiedere alla Società:

- il rinnovo ex art. 63, c. 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per un periodo massimo di 36 mesi. La Società, si impegna sin d'ora a rinnovare l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.
- una proroga temporanea finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione; tale facoltà può essere esercitata una o più volte ma comunque per un periodo massimo di 6 mesi complessivamente decorrenti dalla scadenza o cessazione (tutti i casi di cessazione, anche anticipata) del contratto). La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.

Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata o pec da inviare con almeno 90 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- L'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 60 giorni di cui all'art. 3 del Decreto,
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa."

La Società conviene che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell'ordine di bonifico contenente tassativamente il codice TRN (Transation Reference Number). Tali dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo raccomandata o PEC o e-mail entro il termine di mora sopra riportato richiamati.

Art 5 – Recesso per sinistro (Opzione base)

Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 60 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

La Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all'art. 13– "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

Art. 5 – Recesso per sinistro (Opzione migliorativa)

Non si applica al presente contratto.

Art. 6 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell'appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, email o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 8 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 9 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 10 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 11 – Ispezioni e verifiche della Società

La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc... L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benestare dell'Assicurato.

Art. 12 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta.

Art. 13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

Pena l'applicazione della penale di cui all'ultimo comma del presente articolo, la Società:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purchè editabile, il dettaglio dei sinistri, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato per ciascun sinistro come di seguito elencato:

- a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, ed ottenere, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni.

Art. 14 - Coassicurazione e delega (opzionale)

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
- incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,
- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.

in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 15 - Clausola Broker

Per la gestione del presente contratto, il contraente dichiara di essersi avvalso e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh SpA con sede operativa in Bologna – Via Montebello, n. 2.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Qualora la società intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalla società alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il contraente.

Art. 16 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n°. 136/2010

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 17 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 18 – Rinuncia alla surroga

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo e colpa grave giudizialmente accertati, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del c.c. verso il personale in rapporto di dipendenza o servizio con il Contraente, nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività.

A parziale deroga dell'art. 1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti di utenti, fornitori del Contraente e/o dell'Assicurato, nonché nei confronti di associazioni, patronati ed Enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con il Contraente per le Sue attività od utilizzare Suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza, salvo sempre il caso di dolo.

Art. 19 - Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Art. 20 - Sanction Clause / OFAC

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

La Società non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

SEZIONE A) GIACENZA – GARANZIA ALL RISKS

Art. 21 - Ubicazione e descrizione del rischio

Si assicurano, su base “ STIMA ACCETTATA”, le partite assicurate con corrispondenti somme assicurate riepilogate nella seguente tabella “Calcolo del premio”, relative ad opere d’arte, beni museografici e bibliografici di interesse storico artistico (beni soggetti alla disciplina di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i., esenti da imposte ai sensi della Legge 28/02/1983 n. 53), inclusi gli arredi dei musei che abbiano un qualche valore storico artistico.

A titolo esemplificativo e non limitativo (vedasi anche definizione di “Beni”):

1. Sculture, gessi, stampe, disegni;
2. Quadri, dipinti, mosaici, arazzi;
3. Libri, incunaboli, manoscritti, pergamene, periodici, carteggi e documenti storici;
4. Monete, pietre, perle, argenteria, metalli preziosi, collezioni in genere; monetiere;
5. Armi, uniformi, cimeli, medaglie, manifesti, fotografie;
6. Arredi, strumenti musicali, globi;
7. Beni archeologici, vetri, vasellami, maioliche;
8. Altri enti assicurati (figurine storiche, ceramiche storiche, materiale etnografico, etc..).

Relativi alle seguenti ubicazioni:

- Palazzo del Rettorato (alcuni locale sede dell’Archivio Storico): Banchi di Sotto 55, Siena
- Museo di Scienze della Terra: Via Laterino 8, Siena
- Chiesa della Maddalena (Museo di strumentaria medica) : Via Mattioli, 4/B Siena
- Deposito organizzato San Miniato (Museo di strumentaria medica): Via Aldo Moro 2, Siena
- Collezione Strumenti di Fisica: Via Roma 56, Siena
- Museo Anatomico: Via Aldo Moro 2, Siena
- Osservatorio astronomico: Via Roma 56, Siena

Ubicazione del rischio: prevalentemente nel Comune di Siena.

Art. 16a – Oggetti d’arte acquisiti durante il periodo di copertura/ Regolazione premio

Si conviene tra le parti che:

- a) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza le opere d’arte in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l'emissione della polizza. La garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente;
- b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente;
- c) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni in sua disponibilità ad imprese per l’esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo;
- d) s’intendono escluse le opere di terzi che il Contraente abbia nella propria disponibilità ai fini dell’organizzazione di mostre ed esposizioni in quanto coperte da apposita polizza.

A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative del Contraente.

Pertanto, relativamente alle partite assicurate, eventuali nuove acquisizioni e/o variazioni si intendono automaticamente comprese e/o escluse.

Il Contraente si impegna conseguentemente a comunicare alla Società, entro 120 giorni dal termine di ogni anno assicurativo, l'importo effettivamente assicurato partita per partita e la Società provvederà:

- 1) all'emissione di apposita appendice di aggiornamento della somma assicurata per l'anno in corso;
- 2) all'emissione di appendice di regolazione premio dell'annualità trascorsa al 50% del premio ottenuto applicando il tasso annuo all'aumento della somma assicurata.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni dalla presentazione al Contraente della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.

In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Art. 22 - Oggetto dell'assicurazione

La Società, in corrispettivo del premio convenuto, si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti, anche consequenziali, ai beni assicurati causati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso, avvenuto durante il periodo di validità della polizza e nel rispetto delle condizioni tutte del presente contratto.

Sono altresì assicurati, anche in deroga all'art. 1900 c.c. i danni cagionati da colpa grave del Contraente, dell'assicurato, nonché da dolo e colpa grave delle persone del fatto dei quali il Contraente e l'Assicurato devono rispondere fatto salvo quanto previsto all'art. 43 Rivalsa.

Si precisa altresì che:

- l'assicurazione garantisce i beni assicurati anche durante mostre, fiere, manifestazioni, esposizioni (vedasi disciplina di cui al successivo art. 47);
- la garanzia è estesa a coprire i danni e le perdite materiali e diretti che potessero colpire le opere assicurate durante la loro Esposizione in giardini e/o cortili e/o terrazze o assimilabili facenti parte delle ubicazioni assicurate.

Ferme tutte le altre esclusioni previste al seguente art. 18, limitatamente alla suddetta tipologia di Esposizioni, sono esclusi dalla copertura assicurativa anche i danni e le perdite causati da:

- 1) uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria, bagnamento;
 - 2) variazioni termoclimatiche comunque verificatesi;
 - 3) ruggine e/o ossidazione ed in generale danni estetici causati da vizio proprio o qualità insita delle opere assicurate;
 - 4) guano, escrementi e urina in genere;
- limitatamente a Strumenti musicali, la garanzia è prestata per la perdita, la distruzione od il danneggiamento degli strumenti musicali e delle relative custodie.

A cautela, difesa e conservazione, gli strumenti musicali sono assicurati sempre che, nei periodi di non uso, siano riposti in teche chiuse.

Premesso che l'ambito territoriale della presente sezione è prevalentemente il territorio del Comune e Provincia di Siena, l'assicurazione garantisce gli strumenti musicali anche se sono dati a terze persone in uso, per custodia, per manutenzione o per trasporto.

E' fatto salvo il diritto per la Società di rivalersi verso dette terze persone ad eccezione dell'incaricato della manutenzione e dei più stretti collaboratori dello stesso e del Contraente.

Ferme tutte le altre esclusioni previste al seguente art. 18, limitatamente agli strumenti musicali, sono esclusi anche:

- 1) rotture di corde, ance, plettri, pelli;
- 2) i danni di trasporto degli strumenti assicurati, salvo la movimentazione all'interno della località assicurata.

Art. 23 - Rischi esclusi

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, guerra civile, insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di ribellione, usurpazione di potere, colpo di stato militare, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) di appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio, ammanchi, La Società risponde dei danni di smarrimento delle cose assicurate avvenute in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- d) di mareggiate, penetrazione di acqua marina, smottamento, franamento e cedimento del terreno, slavine, frane, valanghe, bradisismi di assestamento, contrazioni o espansioni di fabbricati e relative fondamenta;
- e) causati da errori di progettazione e di lavorazione, di riparazione, restauro o ritocco, derivanti da vizi intrinseci od occulti, difetti di materiale, deperimento, usura o logoramento che siano una conseguenza normale dell'uso o funzionamento oppure causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici e tali sono considerati in ogni caso i danni provenienti da ruggine ed incrostazione, muffa, putrefazione, tarne, termiti, parassiti, insetti;
- f) di trasporto delle cose assicurate; tuttavia la garanzia si intende prestata oltre che per la giacenza anche per la movimentazione all'interno delle località assicurate nonché per le movimentazioni, spostamenti e trasporti, degli oggetti assicurati tra le ubicazioni assicurate, così come individuate all'art.16 "Ubicazioni e descrizione del rischio";
- g) a meccanismi, apparati elettrici od elettronici, dovuti al funzionamento o ad usura;
- h) di maremoto, di eruzioni vulcaniche;
- i) danni indiretti di qualsiasi natura tranne quanto previsto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni.
- j) La presente polizza non copre, perdite, danni, costi o spese di qualsivoglia natura, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, derivante da, riconducibile a, causato da o relativo a:
 1. qualsiasi Malattia Trasmisibile, o sospetto o minaccia circa la sussistenza (sia essa effettiva o percepita) di una Malattia Trasmisibile;
 2. qualsiasi atto, errore o omissione nel controllo, prevenzione o risoluzione di, o comunque relativo a un'epidemia sia essa effettiva, sospetta, percepita o minacciata, di una qualsiasi Malattia Trasmisibile.Questa esclusione si applica a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase, al verificarsi di tale perdita, danno, sinistro, costo o spesa di qualsivoglia natura. La sussistenza, sia essa effettiva, presunta, minacciata, percepita o sospetta, di una Malattia Trasmisibile all'interno, presso, o che interessi, impatti o danneggi qualsiasi proprietà, o che impedisca l'uso di tali proprietà, non costituisce perdita o danno materiale o di altro tipo, o perdita di uso di proprietà materiali o immateriali.

La presenza di una o più persone in un'ubicazione assicurata, potenzialmente infettate da una Malattia Trasmissibile o effettivamente infettate da una Malattia Trasmissibile, non costituisce perdita o danno, materiale o di altro tipo .

- k) Qualsiasi danno materiale o non materiale, diretto od indiretto, conseguente, in tutto o in parte a:
- manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
 - impossibilità all'uso o perdita di funzionalità, anche parziale, di dati, codici, programmi software ed ogni altro set di istruzioni di programmazione, computer ed ogni altro sistema di elaborazione dati, microchip o dispositivi logici integrati ("embedded chips");
 - perdita e/o danneggiamento di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati di programmi;
 - funzionamento o malfunzionamento di Internet e/o connessione ad indirizzi Internet, siti web o similari;
 - trasmissione elettronica di dati o altre informazioni, compresa quella a/da siti web o similari (es: download di file/programmi da posta elettronica);
 - computer virus e/o programmi affini (trojans, worms, ecc.);
 - utilizzo di Internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare;
 - qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto);
 - violazione delle norme sul trattamento dei dati personali.

La presente esclusione non pregiudica la indennizzabilità dei danni provocati alle cose assicurate derivanti da incendio, fulmine, esplosione, scoppio.

Art. 24 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitate che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 25 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc... L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benestare dell'Assicurato.

Art. 26 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il "Servizio competente" del Comune di Forlì deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- b) darne avviso al Broker al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art 1913 C.C.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) fare nei dieci giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso all'Assicurato stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività; inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, l'Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

Art. 27 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto contestualmente all'esercizio del recesso, si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato per ciascun sinistro come di seguito elencato:

- f) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- g) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- h) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- i) sinistri senza seguito;
- j) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, ed ottenere, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni.

Art. 28 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione opera la Contraente.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 29 - Mandato dei periti / liquidatori

I Periti devono:

- a) Indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 21;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 25;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

Art. 30 - Determinazione dell'indennizzo

In caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.

In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato, o:

- corrisponde la differenza fra il valore commerciale che l'oggetto aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro;
- corrisponde il costo del restauro (eseguito con l'accordo della Società stessa) più il deprezzamento dell'opera assicurata nella percentuale massima del 100%.

Se l'assicurazione è a stima accettata il valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro e quello di detta stima.

In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme la Società è tenuta ad indennizzare il solo valore intrinseco dell'oggetto sinistro (o di parte di esso) tenendo conto però, secondo quanto affermato dai Periti, del valore più elevato dell'oggetto stesso derivante dalla sua qualità di parte di un insieme.

Resta inoltre convenuto tra le parti che in caso di sinistro:

- il limite di indennizzo a P.R.A. per sinistro si intende automaticamente reintegrato della somma che verrà liquidata, fermo restando l'impegno dell'assicurato di pagare il premio relativo a detto reintegro dal momento del sinistro entro 60 giorni dal ricevimento del relativo documento contrattuale emesso dalla Società, salvo il caso di limiti di indennizzo per i quali fosse espressamente previsto un massimo indennizzo "annuo"
- in caso di ritrovamento delle refurtiva, la Società indennizzerà i danneggiamenti e le distruzioni cagionati ai valori assicurati, nonché i compensi dovuti a terzi per legge.

Art. 31 – Assicurazione parziale (Opzione base)

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che gli oggetti assicurati avevano al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta.

Tale criterio non si applica quando per la totalità degli oggetti in garanzia l'assicurazione sia prestata con stima accettata.

Se detta stima riguarda solo parte degli oggetti assicurati, il criterio di cui al comma 1 si applica per la parte restante.

Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma purché la differenza tra il valore stimato e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata, il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.

Art. 31 – Assicurazione parziale (Opzione migliorativa)

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che gli oggetti assicurati avevano al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta.

Tale criterio non si applica quando per la totalità degli oggetti in garanzia l'assicurazione sia prestata con stima accettata.

Se detta stima riguarda solo parte degli oggetti assicurati, il criterio di cui al comma 1 si applica per la parte restante.

Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma purché la differenza tra il valore stimato e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 30% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata, il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 30% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.

Art. 32 – Stima accettata

Se tutte le opere, o parte di esse, sono state stimate da un perito esperto in opere d'arte (anche dipendente/collaboratore del Contraente) il valore riportato nella perizia si intende il valore dell'opera al momento del sinistro, tale stima si intende accettata tra le parti così come previsto dall'art. 1908 c.c..

Art. 33 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla

liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

Art. 34 - Recupero degli oggetti relativi alla denuncia di sinistro

Se gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto od in parte, l'avente titolo all'indennizzo deve darne avviso alla Società. Tali oggetti sono di proprietà della Società qualora essa abbia indennizzato integralmente il danno a termini di polizza. La Società può consentire all'avente titolo di riacquistare la proprietà degli oggetti ove questi provveda a restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi.

Qualora la Società abbia liquidato solo parzialmente il danno, gli oggetti restano di proprietà dell'avente titolo, fermo il suo obbligo di restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi.

Ove gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto o in parte, prima del pagamento dell'indennizzo, la Società è tenuta ad indennizzare, per gli oggetti recuperati, soltanto i danni patiti dai medesimi in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. Se, a seguito del recupero, si accerti che gli oggetti sono di qualità o valore diversi da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, gli oggetti restano nella disponibilità dell'avente titolo che si obbliga a restituire alla Società l'intero importo eventualmente liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi, fermo l'obbligo della Società di indennizzare soltanto i danni patiti dagli oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.

Art. 35 – Furto e rapina

La garanzia comprende i casi di furto, tentativo di furto e rapina, anche se iniziata dall'esterno, purché, nel caso di furto consumato o tentato, l'autore si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; equivale ad uso di chiavi false l'uso fraudolento delle chiavi autentiche;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a). Sono parificati ai danni del furto i guasti alle cose assicurate per commettere il furto o la rapina o per tentare di commetterli.

Sono coperti inoltre i danni cagionati ai locali o agli infissi o a quant'altro di analogo in occasione di furto o di tentato furto, compresi i danni agli impianti di allarme e videosorveglianza, fino alla concorrenza massima indicata in polizza.

Relativamente al furto e/o rapina commessi da dipendenti dell'Assicurato e/o con la loro complicità e/o partecipazione, la garanzia è valida sempreché si verificano le seguenti circostanze (limitatamente al caso di furto):

- a) la persona che commette il furto o che ne è complice o partecipe non sia incaricata della custodia delle chiavi dei locali o dei contenitori ove sono riposti i valori assicurati o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Art. 36 - Mezzi di chiusura dei locali (Opzione base)

L'assicurazione contro i rischi di furto è prestata alla condizione, essenziale per la piena efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m.

dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall' esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, cristallo o vetro antisfondamento, metallo o lega metallica o altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro o nelle strutture dei serramenti.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm. quadrati e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrittibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 100 cm. quadrati.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm. quadrati.

Inoltre sono operanti sistemi antifurto ed antintrusione elettronici.

Sii precisa altresì che, in caso di mancato funzionamento dell'impianto d'allarme, la garanzia è operante senza scoperto a condizione che vi sia la presenza di almeno due guardiani che effettuano sorveglianza continua ed ininterrotta e limitatamente al tempo necessario per ripristinare gli impianti.

Sono ammessi anche serramenti con soli cristalli o vetri non antisfondamento, ma in tal caso, se il furto è commesso con la sola rottura di tali cristalli o vetri non antisfondamento, senza scasso dei mezzi di chiusura o delle strutture murarie dei locali, verrà applicato lo scoperto 20%.

Pertanto - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura verranno risarciti con l' applicazione di uno scoperto del 20%.

Art. 36 - Mezzi di chiusura dei locali (Opzione migliorativa)

L'assicurazione contro i rischi di furto è prestata alla condizione, essenziale per la piena efficacia del contratto, che ogni apertura verso l' esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall' esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, cristallo o vetro antisfondamento, metallo o lega metallica o altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro o nelle strutture dei serramenti.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm. quadrati e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrittibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 100 cm. quadrati.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm. quadrati.

Inoltre sono operanti sistemi antifurto ed antintrusione elettronici.

Sii precisa altresì che, in caso di mancato funzionamento dell'impianto d'allarme, la garanzia è operante senza scoperto a condizione che vi sia la presenza di almeno due guardiani che effettuano sorveglianza continua ed ininterrotta e limitatamente al tempo necessario per ripristinare gli impianti.

Sono ammessi anche serramenti con soli cristalli o vetri non antisfondamento, ma in tal caso, se il furto è commesso con la sola rottura di tali cristalli o vetri non antisfondamento, senza scasso dei mezzi di chiusura o delle strutture murarie dei locali, verrà applicato lo scoperto 10%.

Pertanto - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura verranno risarciti con l' applicazione di uno scoperto del 10%.

Art 37 - Furto con destrezza

La garanzia è estesa al furto con destrezza all'interno dei locali commesso durante l' orario di apertura al pubblico purchè constatato e denunciato entro le 48 ore immediatamente successive all'evento stesso, ed a condizione che gli oggetti di piccole dimensioni siano collocati in vetrine o teche chiuse o ancorati a pareti o basamenti.

Art. 38 - Onorari periti

La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito. La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite massimo indicato in polizza.

Art. 39 - Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 60% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 1.500.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Art. 40 - Parificazione ai danni da incendio

La Società risponde dei guasti e danni fatti per ordine delle Autorità, nonché quelli fatti dal Contraente e/o dai dipendenti dello stesso e/o da terzi allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso previsto nella polizza, anche se lo stesso non abbia interessato e/o minacciato direttamente e/o prossimamente i beni e/o partite oggetto della polizza stessa.

Art. 41 – Terremoto

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli da incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

La presente garanzia è prestata entro il limite massimo e con applicazione degli scoperti e/o franchigie indicati in polizza.

Art. 42 - Inondazioni, alluvioni, allagamenti

La Società, ferme le esclusioni di cui all'articolo 18, risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamenti in genere, compresi fango e/o corpi trasportati, traboccamenti, rigurgiti (compreso il rigurgito delle acque piovane) o rotture di fognature, anche se tali eventi sono causati da terremoto e/o frana e/o eruzioni e/o simili.

La presente garanzia è prestata entro il limite massimo e con applicazione degli scoperti e/o franchigie indicati in polizza.

Art. 43 – Variazioni climatiche

Si indica che la garanzia comprende le perdite ed ai danni derivanti da brusche variazioni climatiche purché conseguenti a guasto delle apparecchiature di climatizzazione e condizionamento.

Art. 44 - Scioperi, sommosse, atti di vandalismo

A titolo di maggior precisazione, in quanto garanzia non esclusa, si indica che la garanzia comprende le perdite ed i danni derivanti da:

- atti, disposizioni o provvedimenti di persone che tentino di usurpare pubblici poteri ;
- scioperi, serrate, atti faziosi o contro la libertà del lavoro;
- tumulti o sommosse civili;
- atti di persone che agiscono per malvagità, per motivi politici o terroristici;
- atti vandalici e/o dolosi, boicottaggio o sabotaggio;
- da occupazione dello stabile.

Art. 45 – Terrorismo

Si intendono inclusi in garanzia i danni e/o le perdite derivanti da atti di terrorismo; per atto di terrorismo si intende un atto che, con l'uso di forza o violenza, viene compiuto da parte di una o più persone, sia che agiscano da sole e/o per conto o in connessione con una qualsiasi organizzazione per ragioni politiche, religiose o ideologiche incluse le intenzioni di influenzare un governo e/o di creare il panico per tali scopi.

Art. 46 - Spese di rimozione e ricollocamento

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro.

La garanzia vale altresì per le spese necessarie alla rimozione, deposito, trasporto e ricollocamento di enti non danneggiati ma interessati dal sinistro.

La presente garanzia è prestata entro il limite massimo indicato in polizza.

Art. 47 – Difetto, Vizio e/o insufficiente imballaggio

A titolo di precisazione di quanto previsto nelle condizioni di assicurazione, la garanzia comprende i danni durante le operazioni di imballaggio e disimballaggio e anche quelli derivanti da difetto, vizio o insufficiente imballaggio, purché tali operazioni siano effettuate da personale dipendente del Contraente o da ditte specializzate.

Art. 48 – Rivalsa

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'evento dannoso, intendendosi per terzi anche le persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, vettori e/o imballatori, a condizione che l'Assicurato o le Autorità competenti non abbiano loro stessi esercitato l'azione di rivalsa contro il responsabile medesimo.

La Società eserciterà il diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso il personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente e gli amministratori dello stesso in caso di fatti o atti commessi con dolo o colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato entro i limiti stabiliti dalla predetta sentenza.

Art. 49 – Maggiori costi

La Società risponde, fino alla concorrenza del massimale assicurato a questo titolo e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile, di tutti i costi e/o spese ovunque sostenuti/e (sia nelle ubicazioni indicate in polizza che altrove) allo scopo di riprendere e/o continuare la propria normale attività e/o le normali operazioni e/o funzioni, in conseguenza di un evento non escluso dalla presente polizza, in eccedenza ai costi e/o spese che comunque sarebbero stati/e sostenuti/e nel medesimo periodo se il sinistro non si fosse verificato.

Compresi tra gli altri, a solo titolo esemplificativo e non limitativo, sono:

- canoni di locazione;
- stipendi e retribuzioni (inclusi straordinari) a dipendenti e/o personale esterno e/o consulenti;
- prestazioni di servizi;
- uso di altre proprietà;
- spese di trasporti, anche celeri;
- ricerca dei dati perduti e loro ricostituzione.

Dall'indennizzo dovuto per i "maggiori costi" saranno dedotti gli eventuali risparmi conseguiti rispetto ai costi che sarebbero comunque stati sostenuti nel medesimo periodo se il sinistro non si fosse verificato.

Le spese di salvataggio come previste dal Codice Civile e/o dalla presente polizza non sono limitate dal limite di indennizzo previsto per "Maggiori costi".

Art. 50 – Ricostruzione di archivi

Relativamente a materiale (quale, ad esempio, registri, disegni, microfilm, fotocolor dischetti o supporti magnetici e simili) correntemente utilizzato dall'Assicurato allo scopo di catalogare, inventariare o archiviare gli enti assicurati, l'Assicuratore indennizza il loro costo di riparazione o di ricostruzione compresi gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi.

L'indennizzo verrà corrisposto dall'Assicuratore solo dopo che tali materiali distrutti, persi o danneggiati saranno stati riparati, ricostruiti o sostituiti.

L'Assicuratore risponde del costo di riparazione o ricostruzione nei limiti dei massimali assicurati e l'indennizzo sarà limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 24 mesi dalla data del sinistro.

Art. 51 – Beni presso laboratori di restauro

Si intendono assicurati, senza necessità di preventiva notifica ed entro i limiti indicati ai sensi della presente polizza, i beni temporaneamente in giacenza presso laboratori per restauro o accertamenti/esami sullo stato delle opere.

Tale estensione comprende la copertura durante il trasporto via terra purché vengano utilizzati veicoli costantemente ed ininterrottamente sorvegliati, anche durante le soste.

Art. 52 – Esposizioni e mostre di beni assicurati – Diverse ubicazioni

Relativamente ai beni assicurati alle partite individuate in polizza, la garanzia è estesa senza sovrappremio:

- 1) alla giacenza presso mostre, fiere, manifestazioni, esposizioni organizzate dal Contraente e/o da terzi, all'esterno delle sedi indicate all'art. 16;
- 2) durante la permanenza, temporanea e non, presso ubicazioni diverse quali Questura, Prefettura, Comando Carabinieri, Camera di Commercio, Palazzo di Giustizia, ospedali, ospizi, istituti vari, Residenza Comunale altre sedi o uffici comunali, esposizioni, restauratori

a condizione che i mezzi di chiusura siano analoghi a quelli previsti dalla presente polizza all'art.31) Mezzi di chiusura dei locali.

Tale estensione comprende automaticamente la copertura dei danni subiti dagli enti assicurati in occasione di trasporto all'esterno delle ubicazioni indicate in polizza, inclusi i trasporti per mostre, esposizioni e simili.

L'Assicuratore, fino a concorrenza dei limiti di indennizzo sotto previsti, risponde dal momento in cui gli enti stessi vengono rimossi dal posto ove normalmente si trovano, incluse operazioni di smontaggio, imballo e predisposizione per il trasporto, e continua senza interruzione per tutta la durata del viaggio, incluse soste o giacenze intermedie, fino a che siano collocate nel posto di destinazione (incluso disimballo e rimontaggio).

La garanzia sarà analogamente operante per il viaggio di ritorno, anche con ritorno in posto diverso da quello di partenza.

Per i "Beni" le operazioni di imballo devono essere eseguite da personale competente e quindi in caso di danni causati da (o cui abbia contribuito) carenza o inadeguatezza di imballo l'Assicuratore, se l'imballo è stato eseguito da dipendenti o collaboratori dell'Assicurato, avrà diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto; se invece l'imballo è stato eseguito da terzi, l'Assicuratore avrà pieno diritto di surroga nei confronti di detti terzi per quanto da esso indennizzato.

Il trasporto può avvenire anche con autovettura dell'Assicurato e/o suoi dipendenti o collaboratori e/o della Polizia Municipale, ma il veicolo deve essere costantemente sorvegliato durante le soste intermedie e analoga istruzione dovrà essere impartita ai terzi cui fosse affidato il trasporto.

Nel caso di trasporti a mezzo aereo gli enti, se trattasi di "Beni" dovranno essere caricati in cabina o in stiva pressurizzata e riscaldata.

Nel caso di trasporti a mezzo ferrovia, dovranno essere utilizzati vagoni chiusi.

Le garanzie di cui al presente articolo saranno prestate fino a un massimo di **Euro 600.000,00** con l'obbligo di preventiva comunicazione via fax, lettera, posta elettronica o altro mezzo scritto all'Assicuratore senza che ciò sia motivo di limitazione totale o parziale della copertura prestata, dei dati sotto indicati:

- la durata prevista (dal/al),
- la circostanza (mostra, esposizione, trasporto ad altra sede, restauro, prestito, ecc.),
- indirizzo e luogo di destinazione,
- il mezzo di trasporto utilizzato,

- possibilmente, il nominativo del vettore.

Art. 53 - Indennizzo supplementare

Qualora a seguito di involontaria violazione degli obblighi di protezione e conservazione richiamati agli art. 160 - Ordine di reintegrazione e 163 - Perdita di beni culturali del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42 e s.m.i., ed in attuazione rispettivamente del 5 e 3 comma degli stessi articoli, il valore del bene assicurato, o la diminuzione del valore stesso, determinato dal Ministero o dalla Commissione Arbitrale risultasse superiore all'indennizzo spettante a termini di polizza, la Società in accettazione delle predette risultanze liquiderà, in aggiunta a quanto già pagato, un indennizzo supplementare fino alla concorrenza della maggior somma dovuta col massimo, oggetto per oggetto, del 10% della somma assicurata per ogni singolo oggetto, esclusa ogni compensazione tra oggetti diversi.

Le spese relative all'arbitrato sono a carico della Società fino a concorrenza di € 10.000,00.

L'indennizzo supplementare, come sopra definito, sarà corrisposto a fronte di provvedimento del Ministero Competente divenuto definitivo.

Resta ferma la facoltà di rivalsa da parte della Società nei confronti dei terzi responsabili nonché, limitatamente ai casi di dolo, degli Amministratori e Dipendenti del Contraente stesso.

CALCOLO DEL PREMIO ANNUO

Partita	Enti Assicurati soggetti alla disciplina di cui al Decreto Legislativo 42 del 22.01.04 esenti da imposte	Somme Assicurate	Tasso imponibile %	Premio annuo non soggetto ad imposte governative
1	Dipinti, sculture, arredi e altri oggetti (<i>Allegato 1 di valutazione Vasaris</i>)	
2	Documenti cartacei ed oggetti vari di Archivio Storico (<i>Allegato 2 di valutazione Vasaris</i>)	
3	Contenuto di Museo Strumentaria Medica (<i>Allegato 2 di valutazione Vasaris</i>)	
4	Contenuto di Museo Scienze della Terra (<i>Allegato 2 di valutazione Vasaris</i>)			
	Totale Somme assicurate		

LIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE/SCOPERTI

Evento	Limiti in Euro	Franchigie in Euro
Per ogni causa	€ 5.000.000,00 a P.R.A per sinistro	Nessuna
Per ciascuna opera (opzione base)	€ 500.000,00	Nessuna
Per ciascuna opera (opzione migliorativa)	€ 750.000,00	Nessuna
Per Beni presso laboratori di restauro (opzione base)	€ 300.000,00	Nessuna
Per Beni presso laboratori di restauro (opzione migliorativa)	€ 500.000,00	Nessuna
Danni cagionati ai locali o agli infissi o a quant'altro di analogo in occasione di furto	€ 25.000,00 per sinistro	Nessuna
Eventi atmosferici e sociopolitici	80% della Somma Assicurata	€ 1.000,00
Onorari Periti	€ 100.000,00 per sinistro e anno	Nessuna
Terremoto	70% della somma Assicurata	€ 10.000,00 per sinistro
Inondazioni, alluvioni, allagamenti (opzione base)	70% delle somma Assicurata	€ 10.000,00 per sinistro
Inondazioni, alluvioni, allagamenti (opzione migliorativa)	80% delle somma Assicurata	€ 10.000,00 per sinistro
Terrorismo	70% delle somma Assicurata	€ 10.000,00 per sinistro
Spese rimozione e ricollocamento	€ 300.000,00 per sinistro	Nessuna
Maggiori costi	€ 500.000,00 per anno	Nessuna
Ricostruzione di archivi (opzione base)	€ 75.000,00 per anno	Nessuna
Ricostruzione di archivi (opzione migliorativa)	€ 100.000,00 per anno	Nessuna

SEZIONE B) – CONVENZIONE PRESTITI / GARANZIA DA CHIODO A CHIODO

Questa Sezione può essere attivata, su richiesta, per assicurare:

- i beni ricevuti in prestito da terzi.

L'assicurazione per le opere descritte e valorizzate nei certificati allegati alla presente polizza inizia dal momento in cui le opere stesse vengono rimosse dalla collocazione ove normalmente si trovano per essere ivi imballate ed intraprendere il primo trasporto. L'assicurazione prosegue durante i viaggi e le giacenze, comprese le esposizioni al pubblico. L'assicurazione cessa quando le opere, compiuto l'ultimo viaggio, vengono tolte dall'imballaggio e collocate nel luogo loro destinato.

Sono compresi i danni durante le operazioni di imballaggio e di disimballaggio.

Sono parificati ai danni da furto e rapina i danni subiti dai beni assicurati nell'esecuzione o nel tentativo di commettere tali reati.

Sono esclusi dalla garanzia i danni avvenuti al di fuori del periodo di operatività della polizza.

ELENCO OPERE ASSICURATE

su base di _____ (precisare se è richiesta copertura su base di stima accettata o di valore dichiarato)

MOSTRA _____

A maggior chiarimento, si precisa quanto segue:

Deprezzamento

La garanzia deprezzamento si intende prestata fino al 100% della somma assicurata per ciascuna opera d'arte.

Dolo e colpa grave

La garanzia comprende le perdite ed i danni derivanti da:

- colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente;
- dolo e/o colpa grave di dipendenti dell'Assicurato o del Contraente e/o delle persone delle quali l'assicurato deve rispondere ai sensi di Legge;
- dolo e/o colpa grave delle persone incaricate alla sorveglianza.

Variazioni climatiche

La garanzia comprende le perdite ed i danni derivanti da brusche variazioni climatiche purché conseguenti a guasto delle apparecchiature di climatizzazione e condizionamento.

Scioperi, sommosse, atti di vandalismo

La garanzia comprende le perdite ed i danni derivanti da:

- atti, disposizioni o provvedimenti di persone che tentino di usurpare pubblici poteri ;
- scioperi, serrate, atti faziosi o contro la libertà del lavoro ;
- tumulti o sommosse civili;
- atti di persone che agiscono per malvagità, per motivi politici o terroristici;
- atti vandalici e/o dolosi, boicottaggio o sabotaggio;
- da occupazione dello stabile.

SEZIONE TRASPORTI

Dalle Sedi dei Prestatori al _____ e ritorno.

Trasporto effettuato da _____

Il trasporto inizia non prima delle ore 24 del _____ e termina, dopo esposizione, entro il _____.

La garanzia è prestata a condizione che:

- 1) tutte le operazioni, in particolare quelle di imballaggio, siano effettuate a regola d'arte da personale specializzato;
- 2) che l'imballaggio sia di tipo professionale adeguato alla natura delle opere in relazione al tipo di trasporto effettuato;
- 3) nei trasporti su strada le opere siano collocate in veicoli aventi vani di carico senza finestrature interamente metallici o di materie plastiche rigide, escluse comunque strutture telonate, con porte e sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura; i veicoli devono essere costantemente ed ininterrottamente sorvegliati anche durante le soste;
- 4) nei trasporti a mezzo ferrovia vengano adoperati vagoni chiusi. Tali vagoni dovranno essere dotati di serrature di sicurezza o costantemente vigilati;
- 5) sono esclusi i viaggi a mezzo nave, con la sola eccezione dei trasporti di oggetti collocati su veicoli imbarcati su traghetti ;
- 6) nei trasporti a mezzo aereo, sono esclusi i danni dovuti a sbalzi di pressione e temperatura per oggetti riposti in stive non climatizzate e pressurizzate, ad eccezione degli oggetti imballati in casse climatizzate.

Sono compresi i danni dovuti a difetto, vizio o insufficienza di imballaggio. In tale caso non è operante la condizione - Rinuncia Rivalsa.

PATTI SPECIALI

In parziale deroga a quanto previsto dal punto 2) della Sezione Trasporti si precisa che viene accettato ogni tipo di imballaggio anche leggero ma gli imballi devono essere effettuati a "regola d'arte".

In deroga a quanto previsto al punto 3) della Sezione Trasporti si precisa che i trasporti possono essere effettuati da altri trasportatori (corriere, organizzatore, collaboratore/dipendente del Contraente, trasportatore professionale non specializzato, autore, proprietario), in tal caso la copertura assicurativa durante il trasporto e da ritenersi valida solo per i "rischi strada" e rischio di rapina con esclusione quindi del rischio furto; inoltre, si fa obbligo di sorveglianza continua ed ininterrotta del mezzo.

Art. 1 - Assicurazione Rischi Guerra e mine sopra merci - Rischi assicurati

Sono a carico della Società i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono, durante il trasporto con qualsiasi veicolo, a causa di:

- a) guerra (anche non dichiarata), guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- b) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio purché derivanti dai rischi indicati al punto a che precede, e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;
- c) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati.

Art. 2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni causati da:

- a) impiego di strumenti bellici che utilizzino la fissione o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività, ferma l'esclusione dei danni avvenuti in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) atti od omissioni commessi dal Contraente o dall'Assicurato sia dolosamente sia temerariamente e con la ragionevole certezza che un danno ne risulterà probabilmente;
- c) ritardo o perdite di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato;
- d) mancato compimento del viaggio o della spedizione;
- e) contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;

Ai fini delle lett. b che precede, qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione.

Art. 3 - Limiti temporali e spaziali dell'assicurazione in caso di utilizzo di mezzo vettore

- a) L'assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci assicurate sono poste a bordo del mezzo vettore e termina dal momento in cui lasciano il mezzo stesso per essere scaricate nel luogo di destino;
- b) qualora le merci assicurate non siano scaricate, l'assicurazione termina allo scadere di 15 giorni dalla mezzanotte del giorno di arrivo del mezzo vettore nel luogo di destino;
- c) se il viaggio termina in una località diversa dal luogo di destino previsto nel contratto di trasporto, tale località è equiparata al luogo di destino.

Agli effetti del presente articolo con i termini seguenti si deve intendere:

- per «mezzo vettore»: qualunque nave o aeromobile che trasporti le merci assicurate da una località ad un'altra, quando tale viaggio comporti, rispettivamente, una traversata marittima o una tratta aerea;
- per «arrivo»:
 - in caso di traversata marittima, il momento in cui la nave è ancorata, ormeggiata o altrimenti assicurata presso uno scalo o altra località nell'ambito di un'area controllata da una autorità portuale. Se tale scalo o località non fossero disponibili, per «arrivo» deve intendersi il momento in cui la nave per la prima volta è ancorata, ormeggiata od altrimenti assicurata tanto all'interno quanto all'esterno del porto o località scelti per lo sbarco;
 - in caso di tratta aerea, il momento in cui l'aeromobile si arresta nell'aeroporto scelto per l'atterraggio al termine della corsa di rullaggio;
- per «luogo» (di destino o di trasbordo): qualsiasi porto o località in cui la nave possa arrivare, secondo il significato indicato alla lett. b che precede o qualsiasi aeroporto o località in cui l'aeromobile possa atterrare.

Art. 4 - Cambiamenti di via o di destinazione

Nel caso di cambiamento di via nonché nel caso di altre variazioni della spedizione conseguenti all'esercizio delle facoltà riconosciute all'armatore, all' esercente dell'aeromobile o al noleggiatore in base al contratto di noleggio, le merci continuano ad essere coperte alle condizioni su indicate, purché l'Assicurato lo comunichi tempestivamente alla Società e paghi il sovrappremio richiesto.

Qualora, dopo l'inizio della copertura assicurativa, in conformità dell'art. 3, la destinazione sia cambiata per fatto dell'Assicurato, e questi lo comunichi tempestivamente alla Società, l'assicurazione continua solo alle condizioni ed al premio che saranno concordati dalle parti.

Durante i trasporti a mezzo autocarro la garanzia è prestata a condizione che:

1.1 valori trasportati fino a € 2.000.000,00 siano effettuati con automezzo con due autisti a bordo muniti di telefono cellulare;

1.2 valori trasportati da € 2.000.000,01 a € 10.000.000,00 siano effettuati con automezzo con due autisti a bordo muniti di telefono cellulare di cui almeno uno dovrà garantire, durante le soste diurne,

la sorveglianza ininterrotta da bordo autocarro; eventuali soste notturne dovranno essere effettuate in aree di parcheggio protette da guardia armata o sistemi di allarme;

1.3 valori trasportati da € 10.000.000,01 a € 30.000.000,00 siano effettuati con automezzo equipaggiato con impianto satellitare e con almeno due autisti a bordo muniti di telefono cellulare di cui almeno uno dovrà garantire, durante le soste diurne, la sorveglianza ininterrotta da bordo autocarro; eventuali soste notturne dovranno essere effettuate in aree di parcheggio protette da guardia armata o sistemi di allarme.;

1.4 valori trasportati da € 30.000.000,01 e fino ad un massimo di € 50.000.000,00 siano effettuati con automezzo equipaggiato con impianto satellitare e con almeno due autisti a bordo muniti di telefono cellulare di cui almeno uno dovrà garantire, durante le soste diurne, la sorveglianza ininterrotta da bordo autocarro; eventuali soste notturne dovranno essere effettuate in aree di parcheggio protette da guardia armata o sistemi di allarme. Il trasporto dovrà prevedere un'auto al seguito con a bordo persone armate di cui almeno una dovrà costantemente ed ininterrottamente sorvegliare l'autocarro;

le opere siano collocate in veicoli aventi vani di carico senza finestrature interamente metallici o di materie plastiche rigide, escluse comunque strutture telonate, con porte e sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura;

vengano adoperati veicoli con vani di carico come sopra descritti, costantemente e ininterrottamente custoditi, anche durante le soste. Si conviene che i veicoli sono considerati incustoditi quando manca la presenza fisica a bordo del veicolo o nelle immediate vicinanze dell'Assicurato o suoi dipendenti, dell'Organizzazione della mostra o suoi dipendenti, o di persone incaricate per la realizzazione del trasporto.

SEZIONE GIACENZA

All'interno dei locali ubicati in fabbricati costruiti e coperti di materiali incombustibili anche con impiego di elementi strutturali di legno nei solai e nell'armatura del tetto.

La giacenza inizia non prima delle ore 24 del _____ e termina entro il _____

La garanzia è prestata a condizione che:

1) ogni apertura dei locali contenenti le opere assicurate sia difesa - salvo patto contrario - **da almeno uno** dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

a) robusti serramenti di legno pieno o metallici privi di luci, chiusi da serrature di sicurezza o bloccati da idonei congegni azionabili esclusivamente dall'interno a presidio degli accessi;

b) le finestre, vetrate, vetrine e altre aperture a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili dall'esterno: da valide inferriate fisse a piena sezione con luci rettangolari aventi lati di misura rispettivamente non maggiori di 50 e 18 cm. Oppure, se non rettangolari, di superficie non maggiore di 400 cmq, o da imposte o serrande avvolgibili di legno o di ferro o di materia plastica rigida, oppure da saracinesche, serrande o altri validi mezzi; il tutto chiuso con serrature a più mandate o robusti lucchetti od altri congegni interni.

c) impianto d'allarme antifurto collegato con ponte radio bidirezionale, o sistema equivalente, ad istituto di vigilanza e/o forze dell'ordine e/o centrale di controllo. L'impianto deve essere obbligatoriamente inserito anche durante le assenze temporanee. L'impianto d'allarme deve essere controllato, almeno una volta all'anno, da persona tecnicamente qualificata a verificarne l'efficienza e l'affidabilità.

I danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, verranno risarciti con una applicazione di uno scoperto del 20%.

Si precisa che, in caso di mancato funzionamento dell'impianto d'allarme, la garanzia è operante senza scoperto a condizione che vi sia la presenza di almeno due guardiani che effettuano sorveglianza continua ed ininterrotta e limitatamente al tempo necessario per ripristinare gli impianti.

Sono coperti inoltre i danni cagionati ai locali, agli infissi, gli impianti di allarme e di videosorveglianza o a quant'altro di analogo in occasione di furto o di tentato furto fino alla concorrenza di €. 25.000,00.= per sinistro ma ciò limitatamente alle mostre e manifestazioni che abbiano come organizzatore il Contraente..

La garanzia è estesa a:

Furto con destrezza

La garanzia è estesa al furto con destrezza all'interno dei locali commesso durante l'orario di apertura al pubblico purché constatato e denunciato entro le 48 ore immediatamente successive all'evento stesso, ed a condizione che gli oggetti di piccole dimensioni siano collocati in vetrine o teche chiuse o ancorati a pareti o basamenti.

Furto commesso da addetti alla sorveglianza della mostra

La garanzia è estesa al furto commesso dagli addetti alla sorveglianza della mostra presso la quale le opere vengono esposte, a condizione che i detentori delle chiavi degli accessi siano diversi dalle persone abilitate al disinserimento dell'impianto d'allarme. Il Contraente e/o l'Assicurato debbono far obbligo al sovrintendente della mostra di agire giudizialmente contro i responsabili accertati.

Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia espressamente a surrogarsi nei diritti che potessero competere al Prestatore nei confronti del Contraente e delle persone delle quali sia legalmente responsabile, dei vettori e/o degli imballatori, purché specializzati, degli installatori, dei depositari ed degli addetti alla sorveglianza, fatto salvo i casi di dolo e/o colpa grave, a condizione che il Prestatore vi rinunci egli stesso.

Assicurazione per conto del prestatore

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse del Prestatore che, in qualità di Assicurato, tratterà direttamente la gestione del sinistro a termini delle condizioni di assicurazione. Restano fermi tutti gli altri obblighi previsti dalle condizioni di assicurazione a carico del Contraente.

Stima accettata

L'elenco dei beni assicurati e dei valori assegnati ad ogni singolo ente, è dettagliato nelle stime allegate redatte ad opera di esperti e critici d'arte riconosciuti, direttori di musei nazionali, periti riconosciuti da organi giudicanti.

Le predette stime formano parte integrante della polizza e sono da considerarsi accettate dalle parti, Contraente e Società, pertanto in caso di sinistro la somma assicurata per ciascun ente, risultante dal suddetto elenco di stime, è considerata valore della cosa al momento del sinistro.

Questa valorizzazione sarà valida per l'intera durata del contratto, salvo che l'Assicurato o la Società non richiedano successive modifiche.

Terremoto

La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

La presente garanzia viene prestata in eccedenza alle previdenze disposte dalla Pubblica Amministrazione in caso di calamità naturali.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari €. *10.000,00*.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima somma maggiore *del 50% della somma assicurata*.

Inondazioni, alluvioni e allagamenti

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, compresi fango e/o corpi trasportati, traboccamenti, rigurgiti (compreso il rigurgito delle acque piovane) o rotture di fognature, anche se tali eventi sono causati da terremoto e/o frana e/o eruzioni e/o simili.

La presente garanzia viene prestata in eccedenza alle previdenze disposte dalla Pubblica Amministrazione in caso di calamità naturali.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a €. *10.000,00*; in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima somma maggiore *del 50% della somma assicurata*.

Esenzione imposte

L'Assicurato può dichiarare in sede di richiesta emissione certificato e la Società prende atto che i beni assicurati con la presente polizza sono di interesse culturale e quindi soggetti alla disciplina del D.Lgs n. 42 del 22/01/2004 e successive modificazioni e pertanto sono esenti da imposte ai sensi della Legge 28.02.1983 n.53.

Certificati di assicurazione

La Società si impegna ad emettere singoli certificati assicurativi a favore dei prestatori ogni qualvolta ne venga richiesta la presentazione per il ritiro delle opere.

Nel certificato si intende attestata la copertura di opere d'arte (con le indicazione delle date di inclusione ed esclusione nonché i valori assicurati) nella formula "da chiodo a chiodo" per tutte le opere ritirate presso qualsiasi prestatore.

Pagamento del premio

Limitatamente alla presente Sezione B, il pagamento del premio di ogni singola mostra avrà luogo in un'unica soluzione al termine di ciascuna annualità assicurativa in base all'applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, indicati all'articolo Calcolo del premio che segue, da applicarsi sulla base del valore complessivo delle opere assicurate.

La Società si impegna ad emettere specifico documento con evidenza del premio da corrispondere entro 30 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa.

Il pagamento del relativo premio verrà corrisposto dal Contraente, anche per il tramite del broker, entro 60 giorni dalla data di ricezione del relativo documento.

Resta ferma la piena operatività delle garanzie tutte di cui alla presente sezione alla data di effetto indicata dal Contraente nelle schede di richiesta di copertura assicurativa delle singole mostre, che potranno essere inviate, anche tramite il broker, mezzo fax, mail o lettera raccomandata.

Mancato pagamento del premio da parte dell'espositore

Qualora si verificasse il caso che l'espositore non avesse provveduto al pagamento del premio scaduto, il Prestatore per potere fruire della prestazione indennitaria in caso di sinistro avvenuto in periodo di sospensione dell'efficacia di valido contratto stipulato con la Compagnia d'assicurazioni, deve provvedere al pagamento del premio. Ricevuto il pagamento del premio, la Compagnia di Assicurazioni liquiderà al Prestatore l'indennizzo a termini di polizza, facendosi surrogare contestualmente ed espressamente in ogni diritto del Prestatore nei confronti dell'Espositore ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1201 del C.C. (surrogazione per volontà del creditore).

Analogamente ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1201 del C.C. la Compagnia di assicurazioni, espressamente e contestualmente al pagamento del premio da parte del Prestatore, surroga lo stesso nei propri diritti nascenti dal contratto assicurativo nei confronti dell'Espositore.

CALCOLO DEL PREMIO- SEZIONE PRESTITI TEMPORANEI

Per somma assicurata fino a Euro 1.000.000,00

Per mostre e trasporti nell'ambito del territorio italiano (compresi i territori di Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino)

Tasso lordo % (fragili e non fragili)

Giacenza in Italia (per mese o frazione di mese) _____

Trasporto su gomma in Italia – Andata _____

Trasporto su gomma in Italia – Ritorno _____

Trasporto su rotaia in Italia – Andata _____

Trasporto su rotaia in Italia – Ritorno _____

Trasporto mezzo aereo in Italia – Andata _____

Trasporto mezzo aereo in Italia – Ritorno _____

Premio lordo minimo per mostra Euro _____

Per mostre e trasporti nell'ambito del territorio dell'Unione Europea

Tasso lordo % (fragili e non fragili)

Giacenza in Europa (per mese o frazione di mese) _____

Trasporto su gomma in Europa – Andata _____

Trasporto su gomma in Europa – Ritorno _____

Trasporto su rotaia in Europa – Andata _____

Trasporto su rotaia in Europa – Ritorno _____

Trasporto mezzo aereo in Europa – Andata _____

Trasporto mezzo aereo in Europa – Ritorno _____

Premio lordo minimo per mostra Euro _____

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'